



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott.ssa Roberta Nardone	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.04.2026, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nell'ambito del P.U. n. 6 - 1/2026, promosso

**DA**

**Odoardo Olivieri**, elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 23.01.2026.

**Ricorrente**

**Oggetto:** liquidazione controllata

\*\*\*

Rilevato che con ricorso presentato il 23.01.2026 ex artt. 74 e segg. c.c.i.i. Odoardo Olivieri ha presentato domanda di apertura di procedimento di concordato minore per definire il suo stato di sovraindebitamento;

rilevato che all'udienza del 10.03.2026 il ricorrente personalmente ha rappresentato di rinunciare alla domanda di concordato minore e ha domandato la concessione di un termine per poter presentare domanda di liquidazione controllata del suo patrimonio;

rilevato che con nota presentata il 09.04.2026 il ricorrente ha prodotto rinuncia alla domanda di concordato minore;

rilevato che con nota presentata il 27.03.2026 parte ricorrente ha prodotto domanda di apertura della liquidazione del patrimonio e la relazione dell'OCC;



rilevato che all'udienza del 16.04.2026 parte ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;

rilevato che con decreto reso all'udienza del 16.04.2026 il Giudice relatore ha dichiarato - quale Giudice monocratico - l'improcedibilità della domanda di concordato minore per rinuncia alla stessa da parte del ricorrente e si è riservato di riferire al Tribunale per la domanda di liquidazione controllata;

rilevato quindi che Odoardo Olivieri ha domandato l'apertura nei suoi confronti di un procedimento di liquidazione controllata in ragione di definire il suo stato di sovraindebitamento, di talché ha messo a disposizione dei creditori il suo patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale - ex art 27, II co., c.c.i.i. - posto che il ricorrente risulta residente in Tarquinia (VT), via Domenico Emanuelli, 10, di talché il centro degli interessi del ricorrente è collocato nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che l'OCC ha dato conto che le cause del sovraindebitamento sono *“rinvenibili, nella quasi totalità ad interventi economici anche a favore dei figli, con l'accensione di mutui fondiari e apertura di crediti tutti finalizzati ad avere liquidità per le piccole imprese agricole dei familiari. Il sig. Edoardo Olivieri è pensionato dall'anno 2009 ma ha svolto la propria attività lavorativa in ambito bancario quale dipendente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia; negli ultimi anni di attività, prima del pensionamento, ha ricoperto il ruolo direttore della filiale di Tarquinia del medesimo istituto. Oltre all'attività presso l'istituto di credito sopra citato, lo stesso debitore è stato socio, prima, di una società semplice (cancellata nell'anno 1997) la “Eredi Olivieri Alighiero) e successivamente titolare di un'impresa individuale omonima che, come da visura risulta cessata nel 2016, tutte operanti nel settore agricolo. E' sempre intervenuto, da buon padre di famiglia, con apporti economici a favore dei due figli, Stefano e Sergio: il primo coltivatore diretto ed il secondo titolare di un'omonima impresa individuale sempre in ambito agricolo. Proprio l'aiuto prestato ai propri figli ha rappresentato, per il sig. Olivieri, l'inizio dei propri problemi finanziari, dopo una intensa vita lavorativa che gli ha causato anche l'avvio di diverse procedure esecutive sui beni in proprietà dello stesso. Attività che entrambi intrapresero agli inizi del 2000 con buone prospettive di crescita, avendo raggiunto un accordo con la nota catena italiana di discount Eurospin, per la fornitura di prodotti agricoli. Proprio l'accordo con il noto marchio della GDO spinse i figli del proponente a porre in essere una serie di investimenti, tra cui l'adeguamento di un grande magazzino, con la installazione di un impianto di areazione per consentire la conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli. Per realizzare gli interventi previsti venne richiesto un contributo alla AGEA che la stessa avrebbe facilmente concesso in quanto inserito in un piano di sviluppo rurale (PSR), ma per un errore nella presentazione della domanda da parte del professionista incaricato, la domanda venne respinta e il finanziamento non concesso. Per far fronte alle spese necessarie e soprattutto omorare l'impegno contrattuale con la GDO, l'odierno proponente mise a disposizione del figlio parte del Tfr percepito dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia. I nuovi contratti con la GDO e la gelata del dicembre 2010. Le due imprese agricole dei figli del proponente acquisiscono nel tempo nuove commesse per la fornitura di prodotti agricoli, fino ad un episodio che, non solo andrà a pesare sull'economia delle due piccole imprese ma ovviamente sulla situazione finanziaria dell'attuale debitore, in considerazione delle garanzie richieste e prestate dagli istituti di crediti nel concedere le linee di credito e mutui. Nel dicembre del 2010, infatti una gelata improvvisa nel territorio comunale di Tarquinia provocò la perdita di tutta la produzione di finocchi che si estendeva su circa 40 ettari. I figli del proponente cercarono di salvare, per quanto possibile, anche una parte del raccolto per destinarlo alla vendita, garantendo gli impegni assunti contrattualmente; questo possibile, con la necessità di provvedere all'acquisto da terzi del prodotto per non incorrere in risarcimenti del danno nei confronti della società Eurospin. Considerate le spese affrontate e comunque da affrontare, uno dei figli dei ricorrenti fu costretto a richiedere un finanziamento fondiario alla Banca della Tuscia - credito cooperativo, per l'importo di 90.000,00 euro, con l'intervento, tra gli altri, come datore di ipoteca dell'odierno debitore che compariva anche fideiussore: come garanzia veniva iscritta ipoteca volontaria su alcuni immobili anche di proprietà del sig. Odoardo Olivieri. Si trattava di un finanziamento “particolare” in cui si prevedeva la restituzione dello stesso in 24 mesi, con il possibile allungamento dello stesso per ulteriori 6 mesi; cosa che venne poi realizzata per le difficoltà nel restituire la somma concessa dallo stesso istituto di credito. Nonostante la proroga per il finanziamento concesso, il sig. Odoardo Olivieri, insieme alla moglie, viste le perduranti*



*difficoltà economiche dei figli, richiede ed ottenne sempre dalla BCC un'apertura di credito in conto corrente per la durata di 24 mesi per un importo di euro 150.000,00, con iscrizione di ipoteca sia sugli immobili dell'odierno debitore che del figlio Sandro. Un nuovo evento atmosferico nefasto e nuove difficoltà economiche Gli impegni economici assunti dal sig. Odoardo Olivieri (che come si avrà modo di specificare più avanti daranno vita a diverse procedure esecutive immobiliari), che sembravano aver "tamponato" le difficoltà delle piccole imprese agricole dei figli, vengono del tutto anestetizzate da un nuovo evento naturale, del tutto insolito vista la stagione: una grandinata nell'estate del 2011 distrugge tutto il raccolto, con l'impossibilità di poter far fronte agli impegni contrattuali assunti con la grande distribuzione. Come evidenziato dal debitore in uno degli innumerevoli incontri svolti con lo scrivente Gestore, i mancati introiti derivati dalla perdita del raccolto, le spese sostenute per l'acquisto da terzi dei prodotti ortofrutticoli, di fatto non consentivano di pagare regolarmente le rate dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito. Anche in questo caso, a fronte delle incessanti richieste di rientro da parte delle banche, la soluzione proposta, ad esempio, dalla BCC fu quella di un accollo del debito con successivo obbligo di rimborso in 24 mesi. Il sig. Olivieri, per cercare di arginare una esposizione debitoria sempre più consistente, cedette nel 2013 alcuni terreni di proprietà per coprire una parte del debito. Gli sforzi profusi dall'Olivieri, però, non hanno raggiunto gli scopi prefigurati, anzi. L'ennesimo intervento in aiuto dei figli (mutuo ipotecario concesso dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia spa, come terzi datore di ipoteca) sarà l'ultimo tentativo di salvare il salvabile, con però l'unico risultato di dover subire, successivamente, diverse procedure esecutive attivate dagli istituti di credito che sono poi tutte confluite nella procedura esecutiva portante, dinanzi il Tribunale di Civitavecchia e recante Rge n.196/2023";*

rilevato che la ricorrente non può accedere:

- alla liquidazione giudiziale in quanto - ex art. 121 c.c.i.i. - risulta procedimento riservato agli imprenditori che non risultano essere imprenditori minori e a fronte del fatto che le attività esercitate dal ricorrente risultano cessate, di talché il ricorrente non può essere qualificato quali imprenditore;
- al concordato minore - ex art. 33, IV co., c.c.i.i. - in quanto imprenditore cancellato dal registro delle imprese;

ritenuto, quindi, che il ricorrente risulta essere un imprenditore cancellato con debiti derivante dall'attività commerciale cessata e che pertanto risulta ricompreso in uno dei soggetti che possono accedere al procedimento di liquidazione controllata;

ritenuto - peraltro - che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. - ex art. 24 Cost. - consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela - ex art. 100 c.p.c. - di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata dispone la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i., di talché il reddito percepito dal debitore ammesso è appreso all'attivo del procedimento con i limiti della disposizione ex art. 545 c.p.c. come richiamata dalla disposizione ex art. 268, IV co. lett. "a" e "b", c.c.i.i. e che la determinazione in concreto di quanto lasciato nella libera disponibilità della debitrice sarà determinato dal GD su istanza della parte interessata;

ritenuto che per quanto concerne gli altri beni in proprietà al ricorrente questi devono essere appresi all'attivo del procedimento posto che la liquidazione del patrimonio risulta diretta a apprendere l'intero patrimonio del ricorrente, di talché il ricorrente non può prospettare di escludere dalla liquidazione alcuni beni in quanto la liquidazione non veicola una proposta ma è diretta all'apertura di un procedimento concorsuale attraverso il quale esercitare un'azione esecutiva collettiva per la soddisfazione - ex art. 2740 c.c. - dei creditori salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i.;



ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata non può essere approntamente determinato un limite temporale dell'attività liquidatoria che sarà limitata al triennio - Corte Cost. 6 del 2024 - solo in presenza di redditi futuri da liquidare;

ritenuto che il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Cass., Sez. I civile, 31.07.2025 n. 22074);

ritenuto che la nomina dell'OCC è stata resa oltre per la definizione dello stato di sovraindebitamento del ricorrente anche per quella di altri parenti tra i quali Stefano Olivieri che poi però ha assunto il ruolo di apportatore di finanza esterna nella proposta - con la conseguente criticità di un soggetto che si è presentato quale sovraindebitato per poi figurare quale soggetto idoneo a corrispondere finanza esterna e senza che sia stata con la dovuta precisione chiarito il punto - di talché risulta indispensabile al fine di garantire la trasparenza della liquidazione rispetto ai creditori procedere con la nomina di altro professionista all'ufficio di liquidatore;

\*\*\*

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Odoardo Olivieri (c.f. LVRDRD49M30D024Y) nato a Tarquinia (VT) il 30.08.1949, residente in Tarquinia (VT), via Domenico Emanuelli, 10,

#### **MANDA**

la cancelleria di acquisire al fascicolo della liquidazione controllata copia degli atti del P.U. n. 6 - 1/2026;

#### **NOMINA**

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

#### **NOMINA**

liquidatore l'avv. Annalisa Di Gennaro;

#### **ORDINA**

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);

#### **ASSEGNA**



ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

#### ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;

#### DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni dei ricorrenti;

#### DISPONE

che il liquidatore provveda a trascrivere la sentenza presso gli uffici competenti in presenza di beni immobili o beni mobili registrati;

#### DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

#### DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 30.06.2026 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 05.05.2026

Il Presidente

dott.ssa Roberta Nardone

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

